

Sentenza: 15 ottobre 2024, n. 172

Materia: Comuni, Province e Città metropolitane – legislazione elettorale

Parametri invocati: articoli 1, 3, 5 e 114 della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: TAR Sicilia

Oggetto: Art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta)

Esito: illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta).

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta), in riferimento agli articoli 1, 3, 5 e 114 della Costituzione.

La disposizione censurata, modificando gli articoli 6, comma 2, 14-*bis*, comma 7, e 51, comma 1, della legge regionale Siciliana n. 15 del 2015, differisce le elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani a una data fissata con decreto del Presidente della Regione Siciliana da adottarsi «*entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024*», e contestualmente proroga al 31 dicembre 2024 il termine della gestione commissariale delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali.

Tale differimento (che segue altri sedici precedenti rinvii delle elezioni degli enti di area vasta siciliana) impedirebbe la costituzione degli organi degli enti di area vasta in Sicilia, in violazione dell'autonomia costituzionalmente attribuita agli enti in questione.

La Corte evidenzia come l'assetto istituzionale di tali enti è rimasto sostanzialmente inattuato, dal momento che i continui rinvii delle elezioni da parte del legislatore siciliano hanno di fatto impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia.

Una tale situazione è stata ritenuta già nella precedente sentenza 136 del 2023 in contrasto con gli articoli 5 e 114 della Costituzione che impongono l'istituzione dei liberi consorzi comunali (enti che tengono luogo, nella Regione, delle soppresse circoscrizioni provinciali) e delle città metropolitane, nel rispetto della loro natura di enti autonomi e costituzionalmente necessari; nonché con il canone di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, poiché il rinvio delle elezioni era stato disposto senza alcuna giustificazione.

Valgono pertanto, anche rispetto all'articolo 1 della legge regionale Siciliana n. 6 del 2023, le considerazioni già svolte dalla Consulta, secondo cui, frapponendo un perdurante ostacolo alla costituzione degli organi elettivi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e prorogando contestualmente il commissariamento delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi, il legislatore siciliano è venuto meno al dovere, scaturente dagli articoli 5 e 114 della Costituzione, di istituire gli enti di area vasta nel rispetto della loro autonomia, stanti la «*natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'art. 114 Cost., come "costitutivi della Repubblica", ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'art. 5 Cost.*» (sentenza n. 136 del 2023, punto 3.6.1. del *Considerato in diritto*).

La Corte sottolinea come la circostanza che la nuova legge regionale motivi il rinvio delle elezioni con riferimento a processi politici di riforma, allo stato non ancora compiuti, non è sufficiente a escludere i vulnera costituzionali denunciati dal rimettente con riferimento agli articoli 5 e 114 della Costituzione.

Inoltre, specifica ancora la Corte, la declaratoria di illegittimità della norma in esame, non impedisce lo svolgimento delle elezioni nel frattempo convocate, a differenza di quanto paventato dalla Regione Siciliana.

Pertanto la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Siciliana 6/2023 e tale illegittimità si estende all'intera legge poiché le restanti disposizioni restano prive di autonoma portata normativa.